

INFORMAZIONE e FORMAZIONE
sui luoghi di lavoro
Artt. 36 e 37 D.Lgs 81/08

Art. 36

Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;**
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;**
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;**
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.**



2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Corso sicurezza sul lavoro: in cosa consiste?

Il corso di sicurezza sul lavoro è un percorso didattico con il quale somministrare ai lavoratori, ai loro rappresentanti e ai soggetti partecipi della sicurezza, la formazione obbligatoria prevista dall'*articolo 37 del D.lgs 81/08*. La struttura del corso è normata dall'*Accordo Stato Regioni del 17-04-2025* che ha stabilito programmi con contenuti, argomenti e durate diverse in funzione dei destinatari a cui è rivolta.

Corso formazione sicurezza sul lavoro: a cosa serve?

Frequentare un corso di sicurezza sul lavoro serve in primo luogo a conseguire l'attestato di certificazione , ma più nello specifico, il corso è finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie per svolgere la propria mansione evitando i danni per la salute derivabili dai rischi presenti in azienda e connessi ai processi lavorativi. Oltre all'acquisizione, la legge impone il mantenimento di tali competenze, per tale motivo esistono degli appositi corsi di aggiornamento che servono a rinnovare periodicamente la preparazione in materia.

Quali sono le conoscenze e le competenze acquisite con il corso di sicurezza?

Le conoscenze e competenze acquisibili tramite il corso sono quelle necessarie per gestire e risolvere le situazioni lavorative , comprese quelle di emergenza, nella maniera più sicura ed efficace. Le conoscenze riguardano per lo più gli aspetti normativi della materia, e trattano elementi come:

- I principi del D. Lgs 81;
- Le definizioni e i soggetti del sistema di protezione e prevenzione;
- Le responsabilità civili, penali e amministrative.



Le competenze acquisite, invece, riguardano aspetti che potremmo definire più tecnici, ovvero:

- le tecniche di individuazione, analisi e valutazione dei rischi presenti;
- le procedure di programmazione e gestione degli interventi di sicurezza;
- l'utilizzo dei DPI;
- le procedure per la corretta gestione delle emergenze;
- L'evoluzione normativa in materia di sicurezza.

Chi deve fare i corsi per la sicurezza sul lavoro?

i soggetti destinatari della formazione che devono frequentare i corsi sono tutti coloro che dovere di contribuire alla sicurezza, ovvero:

- Lavoratori e soggetti equiparati ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs 81;
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o RLS;
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o RSPP;
- Datore di Lavoro che svolge le funzioni di RSPP (art. 34 del D. lgs 81);
- Dirigente per la Sicurezza sul lavoro;
- Preposto per la Sicurezza sul lavoro;
- Addetti alla gestione delle emergenze (antincendio , p. soccorso e blsd);

Corso sicurezza sul lavoro: come funziona

Ogni corso, ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 2011 deve avere:

- un soggetto organizzatore;
- un responsabile del progetto formativo;
- uno o più docenti;
- un massimo di 30 discenti in presenza (modalità e-learning nessun limite)

Ogni discente avrà l'obbligo di frequentare almeno il 90% delle ore stabilite, e, una volta portate a termine potrà effettuare un test di valutazione finale per verificare l'effettiva acquisizione delle nozioni esposte.

Il superamento con profitto di tale verifica garantirà l'acquisizione dell'Attestato di certificazione.

La normativa prevede, altresì, che il corso:

- venga effettuato prima dell'avvenuta assunzione (in precedenza prima o al massimo entro 60 giorni dall'avvenuta assunzione);
- si svolga in orario lavorativo;
- non comporti oneri per i lavoratori;

per essere più specifici riguardo all'ultimo punto possiamo dire che chi paga i corsi di sicurezza è il datore

Classificazione Settori At. Eco.

- 1 Agricoltura
- 2 Pesca
- 3 Estrazione minerali Altre industrie estrattive
- 4 Industrie alimentari ecc. Tessili, Abbigliamento Conciarie, Cuoio Legno
Carta editoria, stampa Minerali non metalliferi Produzione e Lavorazione
metalli Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici Fabbricazione
app. elettrici, elettronici Autoveicoli Mobili Produzione e distribuzione di
energia elettrica, gas e acqua Smaltimento rifiuti
- 5 Raffinerie – trattamento combustibili nucleari Industria chimica, Fibre
Gomma, Plastica
- 6 Commercio ingrosso e dettaglio – Attività artigianali non assimilabili alle
precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli – lavanderie, parrucchieri,
pianificatori, pasticceri, ecc.) Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni
- 7 Sanità – Servizi sociali
- 8 Pubblica Amministrazione - Istruzione (RISCHIO MEDIO)**
- 9 Alberghi, Ristoranti Assicurazioni Immobiliari, Informatica Associazioni
culturali, sportive Servizi domestici Organizzazioni Extraterritoriali

Pubblica Amm.ne - Istruzione

Attività a rischio medio

		Corso generale	Corso Specifico	Validità	Aggiornamento
Tutti		4 h	8 h	5 anni	6 h (specifico)
D.S.		16 h		2 anni	6 h
Preposto		12 h		2 anni	6 h
Addetti antinc.		8 h		5 anni	5 h
Addetti P.S.		12 h		3 anni	4 h
RLS		32 h		1 anno	8 h
BLSD		5 h		2 anni	3h
RSPP		100 h		5 anni	40 h



CITTADINANZA ATTIVA

XXIII RAPPORTO

SETTEMBRE 2025

SICUREZZA, QUALITA' E ACCESSIBILITA' A SCUOLA

PATRIMONIO EDIFICI SCOLASTICI ATTIVI

ISTITUTI SCOLASTICI	8.491	
NORD OVEST	1.902	22,4%
NORD EST	1.332	15,7%
CENTRO	1.654	19,5%
SUD	2.475	29,1%
ISOLE	1.128	13,3%
PLESSI COMPLESSIVI	40.133	
COSTRUITI PRIMA DEL 1976	18.889	47%

CONTESTO AMBIENTALE

RISCHIO SISMICO	80%
RISCHIO IDROGEOLOGICO	14%
ELEVATO INQUINAMENTO ACUSTICO	5%
RISCHIO VULCANICO	5%
RISCHIO INDUSTRIALE	4%

STATO DEGLI EDIFICI

DOCENTI INTERVISTATI 361

- CROLLI NELLE SCUOLE a.s.2024-25 **71** RISPETTO ai **69** a.s. 2023-24
- MANUTENZIONE INADEGUATA O ASSENTE 64%
- INFILTRAZIONI DI ACQUA 40,1%
- TRACCE DI UMIDITA' 38,2%
- DISTACCHI INTONACO E CALCINACCI 38,7%
- SITUAZIONI DI INADEGUATEZZA RISPETTO ALLA SICUREZZA 50,8%
- INTERVENTI DOPO SEGNALAZIONI 50%

INFORTUNI MORTALI 2025

Nel periodo gennaio-agosto 2025 si registrano 681 morti sul lavoro, con un aumento dello 0,1% rispetto allo stesso periodo del 2024. Si segnala un aumento del 8,7% degli infortuni mortali verificatisi in itinere, mentre quelli in occasione di lavoro sono diminuiti del 2,8%

Nel 2024, si sono registrati 1090 infortuni mortali sul lavoro. Nel 2023, invece, i decessi totali erano stati 1.041.

DENUNCE INFORTUNI A SCUOLA 2025

Nel 2025 le denunce di infortunio degli studenti di ogni ordine e grado presentate all'Inail sono state 78.365, nel 2024 erano state 77.883, e 70.215 del 2023. Sono i dati diffusi dall'Inail che sottolinea come l'incremento “è da imputare soprattutto all'estensione della tutela Inail agli studenti di scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado”.

INFORTUNI MORTALI A SCUOLA 2024

Le denunce di infortunio con esito mortale degli studenti di ogni ordine e grado sono state 13, contro le 12 del 2023. L'incidenza degli infortuni occorsi a studenti rappresenta circa il 13% del totale delle denunce registrate nel 2024. Il 42% delle denunce interessa le studentesse (+12,5% l'incremento tra il 2023 e il 2024), il 58% gli studenti (+9,8%). Tre infortuni su quattro si riferiscono a studenti under 15 anni, un quarto a quelli dai 15 anni in poi.



LA VALUTAZIONE DEI RISCHI LAVORATIVI

DIRETTIVA QUADRO EUROPEA N°391/89

E' STATA RECEPITA DALL'ITALIA CON

IL D. LGS 626/'94

MODIFICATA INTEGRATA DAL

D. LGS 81/2008

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**PROBABILITA' CHE SI VERIFICHINO UN
EVENTO DANNOSO**

E' L'INSIEME DELLE COMPLESSE

**OPERAZIONI CHE DEVONO ESSERE
EFFETTUATE PER STIMARE QUALSIASI
ESPOSIZIONE AD UN PERICOLO.**

PRINCIPALI TIPI DI RISCHI

Rischi per la sicurezza	Rischi per la salute	Rischi per la salute e sicurezza
Strutture	Agenti chimici	Organizzazione del lavoro
Macchine	Agenti fisici	Fattori psicologici
Uso di energia elettrica	Agenti biologici	Fattori ergonomici
Impiego di sostanze pericolose		Condizioni difficili di lavoro
Incendio- esplosione		

LEGGI SICUREZZA LAVORO

La legge **833/78** (Riforma sanitaria nazionale) ha affidato all'ente pubblico, in particolare alle **Usl**, tramite i Servizi di medicina del lavoro, gli aspetti più rilevanti della prevenzione negli ambienti di lavoro.

Ferme restando le responsabilità dei datori di lavoro.

LEGGI SICUREZZA LAVORO

Nel 1994 il **D.Lgs 626** ha modificato di nuovo radicalmente lo scenario normativo che era alla base della precedente attività di prevenzione negli ambienti di lavoro, **trasferendo tutti i compiti** - a eccezione della vigilanza - in capo direttamente **alle aziende e ai datori di lavoro.**

LEGGI SICUREZZA LAVORO

Infine nel 2008, il **D.Lgs 81** (e successive modifiche e integrazioni), di seguito denominato “Testo Unico”, ha accorpato i contenuti del D.Lgs 626 e di varie altre leggi sulla sicurezza, dando organicità al sistema e portando chiarimenti e novità nel settore. Le norme del Testo Unico si applicano a tutti i settori di attività, sia privati che pubblici, cui siano adibiti lavoratori subordinati e autonomi e a tutte le tipologie di rischio per la salute e per la sicurezza dei lavoratori o equiparati.

SOGGETTI COINVOLTI

- ▶ LAVORATORE
- ▶ DATORE DI LAVORO
- ▶ DIRIGENTE
- ▶ PREPOSTO
- ▶ MEDICO COMPETENTE
- ▶ RSPP
- ▶ RLS
- ▶ ASPP

LAVORATORE

Persona che, indipendente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un'arte un mestiere o una professione.

- *Nelle scuole* sono equiparati ai lavoratori gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative, gli utenti dei servizi di orientamento e di formazione scolastica, universitaria e professionale, che facciano uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, nonché di macchine, apparecchi e strumenti in genere, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali (per i periodi in cui siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori).

OBBLIGHI DEL LAVORATORE

- ▶ Osservare le disposizioni e le istruzioni loro impartite, ai fini della protezione collettiva e individuale, e contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- ▶ Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza e di protezione (compresi i Dpi) messi a loro disposizione
- ▶ Segnalare immediatamente le deficienze delle attrezzature, mezzi e dispositivi, nonché le condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi in caso di urgenza per eliminare o ridurre il pericolo grave e imminente, dandone notizia al R.L.S.

- 
- ▶ **Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo**
 - ▶ **Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza e che possono compromettere la sicurezza propria e delle altre persone presenti**
 - ▶ **Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro**
 - ▶ **Sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dalla legge ed eseguiti dal medico competente**

SANZIONI LAVORATORI

- ▶ **RICHIAMO ORALE, SCRITTO**
- ▶ **AMMENDE DA 200 A 600 €**
- ▶ **ARRESTO FINO AD UN MESE**

DATORE DI LAVORO

Ha la diretta responsabilità della sicurezza. È il titolare del rapporto di lavoro o chi ha la responsabilità della organizzazione/unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni è il dirigente con poteri di gestione (o funzionario con autonomia gestionale), individuato dall'organo di vertice della singola amministrazione e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa

► *Nelle scuole è il dirigente scolastico per le istituzioni scolastiche ed educative, il presidente del consiglio di amministrazione per i conservatori e le accademie.*

PREPOSTO

- ▶ Preposto è colui che sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Dirigenti e preposti hanno responsabilità diretta di fronte alla legge nel campo della sicurezza sul lavoro.

- ▶ *Nelle scuole* la figura del preposto corrisponde al docente (ai sensi dell'art. 2048 del codice civile, in caso di omessa vigilanza, il docente è responsabile degli alunni e degli atti da essi commessi), il quale è tenuto a segnalare al dirigente scolastico le anomalie e i rischi presenti sul proprio posto di lavoro

MEDICO COMPETENTE

Quando, a seguito della valutazione dei rischi, risulti obbligatoria la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, il datore di lavoro nomina il medico competente.

► *Nelle scuole statali* l'individuazione del medico competente è concordata preferibilmente con le Asl competenti per territorio o con una struttura pubblica

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (Spp)

Il Spp (Servizio di prevenzione e protezione dai rischi) è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi interni o esterni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi. Il datore di lavoro designa, all'interno o all'esterno dell'azienda, il responsabile del servizio (Rspp) e gli addetti che devono possedere adeguata capacità e requisiti professionali, titolo di studio o esperienza richiesti dalla legge, frequenza a corsi di formazione e aggiornamento, e che devono inoltre essere in numero sufficiente e disporre di mezzi e di tempo adeguati.

RSPP

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 . Viene designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Nelle scuole il datore di lavoro designa il Rspp tra il personale interno all'unità scolastica, in possesso dei requisiti e che si dichiara disponibile, oppure tra il personale interno a un'altra unità scolastica che operi su più istituti; in assenza, gruppi di istituti possono avvalersi di un unico esperto esterno tramite convenzione con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici o con enti specializzati o di altro esperto esterno.

Addetti antincendio, evacuazione rapida ed emergenza, pronto soccorso

Il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle di prevenzione incendio e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Nell'affidare loro i compiti, tiene conto delle loro capacità e condizioni. I lavoratori devono essere in numero sufficiente, ben formati e attrezzati. Non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.

RLS (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) sono eletti o designati in tutte le aziende/unità produttive in numero minimo di uno fino a 200 lavoratori, tre da 201 a 1.000, sei oltre i 1.000 lavoratori. Il Testo Unico prevede tre tipologie di Rls: aziendale, territoriale o di comparto, di sito produttivo.

PROTEZIONE DELLE DIPENDENTI IN GRAVIDANZA

Il D.Lgs. 151/2001, noto come **Testo Unico sulla Maternità e Paternità**, è il principale corpus normativo italiano che disciplina i diritti e le tutele per i lavoratori legati alla gravidanza, alla maternità e alla paternità, inclusi congedi obbligatori e facoltativi, riposi, permessi, divieti di licenziamento e specifiche protezioni per le lavoratrici e i lavoratori, come il congedo parentale (fino a 11 mesi, indennizzato al 30% per 3 mesi per ciascun genitore) e il congedo straordinario per familiari disabili gravi, stabilendo norme su orari, lavori vietati e sostegno economico.

DISPOSITIVO PROTEZIONE INDIVIDUALE

Si intende per DPI qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo” (art. 74 D.Lgs. 81/08)



I DPI debbono essere usati quando i rischi non possono essere evitati o ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva o metodi di riorganizzazione del lavoro. (art. 75 D.Lgs. (81/08))

MARCATURA CE

Due direttive europee regolano le destinazioni e la progettazione dei DPI.

I livelli di qualità e di sicurezza dei DPI dovranno essere certificati conformi ai requisiti di igiene e sicurezza.

- ▶ Direttiva 89/656 uso dei DPI
- ▶ Direttiva 89/686 progettazione dei DPI

CERTIFICAZIONE CATEGORIE DEI DPI

CATEGORIA	DPI	CERTIFICAZIONE
1° Categoria	DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare da rischi di danni fisici di lieve entità.	Dichiarazione di conformità CE da parte del costruttore
2° Categoria	DPI che non rientrano nelle altre due	Conformità CE e attestato di certificazione CE rilasciato dall'organo notificante
3° Categoria	DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente.	Certificati come sopra + sottoposti a sistemi di controllo della produzione da organo competente.

CARATTERISTICHE GENERALI DEI DPI

COMFORT: dovrebbero essere leggeri, adattabili, tali da assicurare comfort termico, traspirabilità, dimensioni limitate.

ECONOMICI: il costo unitario non deve essere troppo elevato. Devono essere di alta durata ed efficienti

REQUISITI INFORMATIVI: devono esserci indicazioni su limiti d'uso, tempo utile prima della scadenza, istruzioni per l'uso, corretta manutenzione ed immagazzinamento

REQUISITI DI SICUREZZA: devono esserci assenza di rischi aggiuntivi, innocuità, solidità, efficienza protettiva, adeguata durata della potenziale protezione e data di scadenza utile.

REQUISITI PRESTAZIONALI: ridotto disagio nell'indossarli, funzionalità pratica, compatibilità con altre protezioni.

OBBLIGHI DEL LAVORATORE

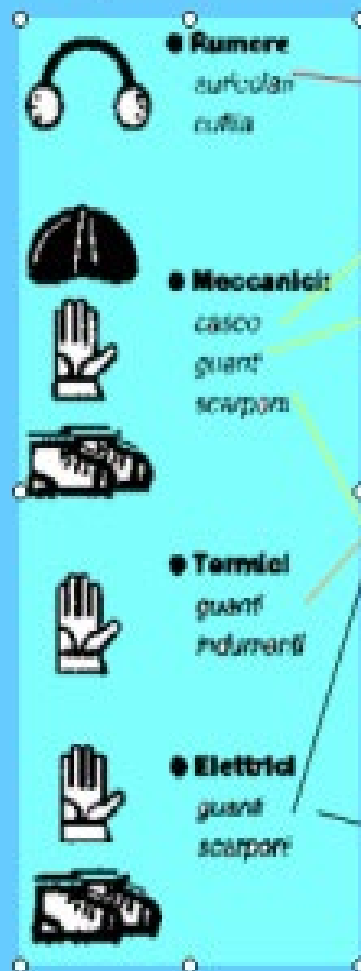
- Sottoporsi ai programmi di formazione e addestramento
- Utilizzare i DPI correttamente e conformemente a formazione e addestramento
- Avere cura dei DPI loro affidati
- Non apportarvi modifiche di propria iniziativa
- Riconsegnare i DPI secondo le procedure aziendali
- Segnalare immediatamente difetti o inconvenienti.

CATEGORIE DI DPI

- **Vestiario di protezione**
- **Occhiali protettivi e schermi per la protezione del viso.**
- **Otoprotettori**
- **Guanti**
- **Scarpe di sicurezza**
- **Dispositivi di protezione della testa**
- **Dispositivi di protezione delle vie respiratorie**
- **Dispositivi di protezione anticaduta**

DPI

RISCHI FISICI



RISCHI CHIMICI

- Aerosol** (mask icon): maschera
- Gas, vapori** (mask icon): maschera, indumenti
- Liquidi** (gloves icon): guanti

RISCHI BIOLOGICI



IL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE (PE)

All'esito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve programmare le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, riportandole in un apposito piano di emergenza (PE). Il piano di emergenza antincendio ed evacuazione deve essere presente in ogni struttura. Nel PE devono essere descritte le caratteristiche dei luoghi, i sistemi di rilevazione e di allarme, il numero delle persone presenti ed esposte, la formazione e l'informazione, le azioni da mettere in atto, le procedure per l'evacuazione, la richiesta di intervento ai VVF, le specifiche misure per assistere i disabili e le persone comunque con mobilità ridotta.



Per i luoghi di lavoro di maggiori dimensioni o complessi, il piano deve includere anche una planimetria con le caratteristiche distributive: ubicazione delle attrezzature e degli impianti di estinzione, allarmi, centrale di controllo, interruttore generale elettrico, valvole adduzioni idriche, gas e altri fluidi combustibili. Il contenuto del piano di emergenza deve essere conosciuto dai lavoratori e dagli studenti.

Il PE deve prevedere anche i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di lotta antincendio e di gestione delle emergenze (VVF, pronto soccorso, ecc.).

Nelle scuole il PE deve essere concepito per funzionare nelle condizioni più sfavorevoli (ora, giorno, affollamento, ecc.) e deve tradursi in concreto in norme di comportamento fatte di poche e chiare istruzioni, di facile attuazione e tali da non lasciare adito a dubbi o interpretazioni. Nell'ambito delle procedure di emergenza è importante che ci sia anche il piano di evacuazione (un piano nel piano) che indica misure adottate e comportamenti da attuare per garantire il completo e sicuro sfollamento delle persone.



È opportuno che il PE indichi per ogni piano un docente responsabile del coordinamento delle operazioni di emergenza/evacuazione (controllo applicazione del piano di emergenza, coordinamento operazioni, controllo vie di fuga, ecc.), che ogni classe venga affidata al docente che si trova nell'aula al momento dell'allarme, che vengano evacuate prima le aule al piano terra, poi al primo piano, poi al secondo e così via.



L'evacuazione va programmata tenendo conto delle precedenze dovute ai disabili e calcolando i tempi di deflusso massimo testati con esercitazioni ad hoc. È importante che siano affisse ai piani le planimetrie con l'indicazione delle aule, percorsi di esodo, scale protette e/o a prova di fumo, pulsanti di allarme, estintori e idranti, in quanto solo una buona conoscenza e familiarità con le procedure di emergenza consentirà al personale di agire con calma e consapevolezza.



Le scuole vengono suddivise, in relazione alle presenze effettive contemporanee in esse prevedibili di alunni e di personale docente e non docente, nei seguenti tipi:

tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone;

tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;

tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;

tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 800 persone;

tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone;

tipo 5: scuole con numero di presenze contemporanee oltre le 1200 persone.



SEGNALETICA DI SICUREZZA

ETICHETTE DI PERICOLO



Il D.Lgs.81/2008 dà disposizioni riguardanti la segnaletica di sicurezza che deve essere presente in tutte le aziende e unità produttive. Tali disposizioni fanno sempre parte dell'informazione dei lavoratori, infatti la segnaletica serve a indicare loro dove si trovano i rischi e dove si trovano le attrezzature o le vie di fuga nel caso in cui si verifichi un pericolo. Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro contiene le norme sulla segnaletica negli artt. 161 e 162.

1) Divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;

			
Vietato fumare o usare fiamme libere	Vietato fumare	Vietato ai pedoni	Divieto di spegnere con acqua
			
Acqua non potabile	Divieto di accesso alle persone non autorizzate	Vietato ai carrelli di movimentazione	Non toccare

2) Avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo

			
Materiale infiammabile o alta temperatura ⁽¹⁾	Materiale esplosivo	Sostanze velenose	Sostanze corrosive
			
Materiali radioattivi	Carichi sospesi	Carrelli di movimentazione	Tensione elettrica pericolosa
			
Pericolo generico	Raggi LASER	Materiale comburente	Radiazioni non ionizzanti
			
Campo magnetico intenso	Pericolo di inciampo	Caduta con dislivello	Rischio biologico
			
Bassa temperatura	Sostanze nocive irritanti		

3) Obbligo – Prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento;

			
Protezione obbligatoria degli occhi	Protezione obbligatoria delle vie respiratorie	Protezione obbligatoria del viso	Guanti di protezione obbligatoria
			
Casco di protezione obbligatoria	Protezione obbligatoria dell'udito	Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)	Protezione obbligatoria del corpo

4) Evacuazione – Primo soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio

Percorso/uscita di emergenza	Percorso/uscita di emergenza	Percorso/uscita di emergenza	Percorso/uscita di emergenza
Percorso/uscita di emergenza	Direzione da seguire (segnali di informazione aggiuntivi ai pannelli che seguono)	Direzione da seguire (segnali di informazione aggiuntivi ai pannelli che seguono)	Direzione da seguire (segnali di informazione aggiuntivi ai pannelli che seguono)
Direzione da seguire (segnali di informazione aggiuntivi ai pannelli che seguono)	Pronto soccorso	Barella	Doccia di sicurezza
Lavaggio degli occhi	Telefono per salvataggio e pronto soccorso		

5) Antincendio: un segnale che fornisce indicazione relative all'ubicazione delle attrezzature antincendio quali estintori, idranti attacco Vigili del Fuoco., allarmi, scale ecc...



COMPORTAMENTI IN CASO D' INCENDIO

- ▶ Il responsabile deve telefonare ai VV.FF. per chiedere aiuto (115)
- ▶ Interrompere quello che si sta facendo, non perdere tempo a raccogliere zainetti, libri o altro
- ▶ Stare calmi e, insieme ai propri compagni, uscire seguendo l'insegnante e camminando in fila senza correre e senza spingere
- ▶ Mettere sul naso un fazzoletto che filtri l'aria
- ▶ Se nella stanza c'è molto fumo, camminare piegati e uscire con calma



► Ascoltare l'insegnante e avvertirlo se qualche compagno è in difficoltà

► Non usare l'ascensore

► Non aprire porte da cui esce fumo

► Se non si può scappare o se la via di fuga è bloccata:

- chiudere bene la porta e sistemare dei panni sotto la porta per impedire al fumo di entrare

- sdraiarsi a terra in attesa di soccorsi

- Se nella stanza c'è fumo, coprirsi naso e bocca con un fazzoletto, meglio se bagnato, stare inginocchiati o sdraiati sul pavimento, ricordarsi che il fumo sale sempre verso l'alto

- Se c'è dell'acqua nella stanza, bagnare gli abiti.

COMPORTAMENTI DA TENERE IN CASO DI TERREMOTO

► Ripararsi sotto un banco, un tavolo, una scrivania, sotto l'arcata della porta o vicino ai muri più grossi

► Non fermarsi al centro degli ambienti, non affacciarsi alla finestra (i vetri che si rompono possono tagliare) e non uscire sui balconi (possono crollare)

► Quando la scuola ha smesso di tremare, uscire in ordine e senza fretta, in fila fino al punto di raccolta (chi è senza scarpe, prima di uscire se le metta per non ferirsi i piedi)

► Non usare mai gli ascensori



► Se è buio e la corrente elettrica è saltata, usare torce a pile ed evitare accendini e fiammiferi (ci possono essere delle fughe di gas)

► Seguire la luce verde di emergenza che indica che da quella parte si può passare

► Una volta giunti all'aperto, oppure se si è già all'aperto quando si verifica il terremoto, allontanarsi dai lampioni e dai pali della luce (i fili elettrici possono rompersi), dai cornicioni (possono cadere tegole, vetri, camini, calcinacci), dagli alberi (possono cadere o staccarsi rami)

► Riunirsi nel punto di raccolta, senza intralciare il lavoro dei mezzi di soccorso

COMPORTAMENTI DA TENERE IN CASO DI ALLUVIONE

- ▶ Se entra acqua, chiudere le fessure sotto le porte con stracci o vecchie coperte
- ▶ Salire le scale ordinatamente, fino al tetto se necessario
- ▶ Spegnerne gli interruttori
- ▶ Non usare l'ascensore

COMPORTAMENTI DA TENERE IN CASO DI NUBE TOSSICA

- ▶ Rimanere all'interno, se si è fuori dall'edificio rientrare, chiudere porte e finestre
- ▶ Sigillare con stracci bagnati gli interstizi delle finestre
- ▶ Stendersi a terra e tenere uno straccio bagnato sul naso
- ▶ Aspettare l'arrivo delle autorità o disposizioni ulteriori

COMPORTAMENTI IN CASO DI INTEMPERIE, INCIDENTE, ALLARME

► Durante i temporali non usare computer, play station, telefono a fili

► In caso di allarme a scuola, telefonare per chiamare i soccorsi (115 Vigili del Fuoco, 112 Carabinieri, 113 Polizia, 118 Soccorso sanitario), ricordandosi di stare calmi, di dire il proprio nome e cosa è successo, quanto è grave, dove è successo